



# COMUNE DI VILLONGO

*Provincia di Bergamo*

*IL SINDACO*

C.A.P. 24060, Via Roma n. 41, Codice Fiscale-Partita Iva 00719120164

Tel. 035/92.72.22 int. 1 – Mail: sindaco@comune.villongo.bg.it

## ORDINANZA N. 62 DEL 28.10.2022

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLONGO – POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 5.11.2022**

\*\*\*

### IL SINDACO

**PREMESSO CHE** il Comune di Villongo rientra nella zona climatica E, così come prevista dall'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74, con la conseguenza che, in generale, l'orario massimo di funzionamento degli impianti di climatizzazione è pari a 14 ore giornaliere, tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

**RILEVATO CHE** il conflitto tra Russia e Ucraina ha comportato la forte riduzione dell'approvvigionamento nazionale del gas naturale, sicché si rende necessario adottare ogni misura possibile per la riduzione dei consumi;

### CONSIDERATO CHE

- il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 5.8.2022 prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15 % nel prossimo inverno;

- il Ministero della Transizione Ecologica ha adottato il c.d. "*Piano Nazionale di contenimento dei consumi del gas*" del 6.9.2022 che - al fine di perseguire l'obiettivo dell'abbattimento dell'utilizzo di gas naturale – prevede l'introduzione di limiti della temperatura media dell'aria, la diminuzione delle ore giornaliere di accensione degli impianti di climatizzazione, nonché, la riduzione del periodo di accensione degli stessi;

- in attuazione del suddetto Piano, il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022 ha previsto, per l'anno termico 2022 – 2023, relativamente ai Comuni rientranti nella zona climatica E (tra cui anche Villongo), la seguente regolamentazione:

**(i)** riduzione dei periodi di accensione degli impianti di climatizzazione di 15 giorni, consentendo l'accensione dal 22 ottobre al 7 aprile, per un massimo di 13 ore giornaliere;

**(ii)** la diminuzione della temperatura dell'aria di un grado, portandola a 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nonché, a 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

### VISTO

- l'art. 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74, recante "*Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti*

*termici” secondo cui: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”;*

- l'art. 7, comma 13, della Delibera Giunta Regionale (DGR) 5 agosto 2020 - n. XI/3502, recante *“Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020”*, secondo cui: *“... i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili”;*

**OSSERVATO CHE** dalla normativa sopracitata emerge, chiaramente, che l'indirizzo normativo, nazionale ed europeo, è quello di ridurre al massimo il consumo del gas naturale; in quest'ottica, considerata la pacifica difficoltà di approvvigionamento, l'ulteriore riduzione del periodo di utilizzo degli impianti termici, ancorché disposta dal Sindaco a livello locale, risulta essere una misura pienamente conforme alla *ratio* della normativa, nonché, alle esigenze energetiche nazionali e locali;

**RILEVATO, INOLTRE, CHE** l'ulteriore riduzione del periodo di utilizzo degli impianti termici risulta essere una misura ragionevole e proporzionata, anche considerato il fatto che le temperature medie registrate a Villongo, nonché, in tutta la bergamasca risultano essere ampiamente superiori alla media stagionale registrata negli anni passati;

**RITENUTO CHE** le suddette circostanze integrino le “comprovate esigenze” di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74, nonché, dell'art. 7, comma 13, della Delibera Giunta Regionale (DGR) 5 agosto 2020 - n. XI/3502;

**OSSERVATO CHE** con ordinanza del 21.10.2022 è già stata disposta la posticipazione del periodo di accensione del riscaldamento al 29.10.2022 e che, ad oggi, le temperature non hanno subito alcuna diminuzione, sicché si rende opportuno, anche alla luce di quanto sopra, posticipare ulteriormente l'attivazione del riscaldamento al 5.11.2022 compreso.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Sindaco del Comune di Villongo

### **ORDINA**

- la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 5.11.2022 e fino al 7.4.2023, salvo casi di necessità ed urgenza;

- i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sopracitati NON si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

#### **DEMANDA**

- alla Polizia Locale e a tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, la verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

- agli Uffici Comunali competenti, il compito di diffondere il presente provvedimento:

#### **INFORMA**

- che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### **DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente e l'invio alle Associazioni.

Villongo, lì 28 ottobre 2022

Il Sindaco  
Avv. Francesco Micheli

